REGOLAMENTO (CE) N. 1719/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1997

che fissa i coefficienti di riduzione dei pagamenti compensativi concessi nel quadro del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio nel corso della campagna 1997/1998 in talune regioni della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/97 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che per evitare che piani complessi di regionalizzazione comportino rese reali che superano sensibilmente le rese storiche, il regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede l'adattamento dei pagamenti compensativi nel corso della campagna successiva, in proporzione al superamento della resa media storica desunta dai piani di regionalizzazione del 1993;

considerando che la procedura da seguire per la constatazione di tali superamenti è stata stabilita dal regolamento (CE) n. 1237/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, relativo alle modalità di applicazione dello stabilizzatore delle rese utilizzato per il calcolo dei pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 [3], modificato dal regolamento (CE) 769/96 [4];

considerando che l'applicazione di tale metodo comporta la fissazione dei coefficienti indicati nel presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, ai pagamenti compensativi per la campagna 1997/1998 si applica il coefficiente di 0,994 per la Francia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
(2) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 18.
(3) GU L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 29.
(4) GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 12.